



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/03/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

**SERAIO GIUSEPPE**, Presidente

**DEMOZZI ANDREA**, Relatore

**CUCCARO MICHELE**, Giudice

in data 15/03/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 258/2022 depositato il 06/10/2022

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MS004222022 IRPEF-ALTRO 2016

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente\_1 presenta ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T2A01MS00422 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento, dopo che i militari della Guardia di Finanza, in data 31/08/2018, elevavano a carico della contribuente un PVC, riportante una serie di violazioni. Con l'avviso *de quo*, l'ufficio rileva l'omessa dichiarazione di un ammontare pari ad € 150.000,00, da computarsi nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale somma deriverebbe da due bonifici di € 75.000,00 ciascuno, accreditati sul conto corrente n. Conto\_Corrente\_1 "Banca\_1 intestato alla ricorrente. L'ufficio evidenzia che, nonostante ciascuno dei bonifici indicasse la descrizione di "*caparra confirmatoria preliminare Nominativo\_1*", la sig.ra Ricorrente\_1 non avrebbe fornito giustificazione circa la loro origine. L'importo totale dell'avviso di accertamento, indicato a pag. 19, è pari ad € 137.102,98 comprensivo di imposte, sanzioni, interessi e spese di notifica.

Secondo quanto riportato nell'atto impugnato (a pag. 2), tale pagamento faceva parte di una operazione di compravendita tra il sig Nominativo\_1 e la Soc\_1 (in tale società l'ufficio precisa che la sig.ra Ricorrente\_1 era di fatto l'amministratrice) avente ad oggetto la p.f. 3254/4 per un prezzo concordato di € 400.000,00, di cui € 150.000,00 a titolo di caparra e € 250.000,00 a saldo.

Nelle controdeduzioni l'ufficio mette in luce che il sig. Nominativo\_1 ha agito come soggetto munito di procura speciale irrevocabile a vendere da parte del sig. Nominativo\_2, ma avrebbe dovuto girare la caparra, all'immobiliare Resedil che di fatto, risultava la proprietaria del terreno.

Durante il procedimento istruttorio, la sig.ra Ricorrente\_1 ha prodotto all'ufficio memorie ed osservazioni non andate a buon fine, per cui in data 12 settembre 2022 ha presentato ricorso presso codesta Corte di Giustizia tributaria, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento per illegittimità ed infondatezza e per mancanza del presupposto impositivo. In diritto, eccepisce la violazione dell'art 67 del Tuir e delle norme in materia di mandato all'incasso di somme.

In particolare, parte ricorrente precisa di non aver coperto l'incarico di amministratrice della Soc\_1, neppure di fatto, nell'anno oggetto della contestazione (l'anno di riferimento è il 2016). Nel ricorso viene sottolineato che, a quell'epoca, la Società\_1 era legittimamente rappresentata dal signor Rappresentante\_1. Nel caso di specie, la sig.ra Ric\_1 sostiene che la sostanza giuridica delle operazioni richiamate dall'ufficio sono diverse rispetto a quanto riportato sia nel PVC che nell'avviso impugnato. La ricorrente ribadisce di essere stata incaricata, in qualità di "mandataria" (dal coniuge Nominativo\_1), ad incassare l'importo di € 150.000,00 (in data 05/12/2016 ed a titolo di caparra) in sostituzione dello stesso mandante, in quel momento assente e residente a Luogo\_1.

Con successiva memoria la ricorrente eccepisce che "*la Soc\_1, è stata costituita il 16/09/2015, con amministratore unico la signora Ricorrente\_1 dal 16/09/2015 al 17/12/2015 e poi, come rilevato dalla visura camerale qui allegata sub n. 1) il 17/12/2015, data di presentazione carica il 31/12/2015, è stato nominato nuovo amministratore unico il signor Nom\_3, nato a Luogo\_2 il 05/11/1973. Allo stesso è seguito, quale Amministratore unico, con atto dell'1/10/2016 il signor Nominativo\_4, nato a Luogo\_3 il 16/05/1968 (visura camerale qui allegata sub n. 2). Quest'ultimo amministratore unico risultava in carica anche in occasione della visura alla data del 30/12/2016 (visura camerale qui allegata sub n. 3) ed un anno dopo al 06/12/2017 (visura camerale qui allegata sub n. 4). Dalle visure predette risulta altresì, che la società è rimasta "inattiva" dalla costituzione per l'intero anno 2016. E' dunque, documentato, che la signora Ric\_1 nell'esercizio 2016 ed in poi, non ha svolto alcuna attività di amministratore unico né legalmente e né di fatto, in presenza del legittimo amministratore unico". Nelle memorie integrative viene fatto presente che "la Soc\_1, essendo all'epoca "inattiva", come risulta dalle visure camerali allegate, non aveva alcuna necessità di disporre di più amministratori di fatto, data la situazione gestionale".*

Per tali motivi chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituisce l'ufficio eccependo che, dalla verifica dell'anagrafe tributaria, la sig.ra Ricorrente\_1 risultava rappresentante legale, negoziale e di fatto, della Società\_1 dal 16/09/2015 al 01/10/2016 e che i verbalizzanti della GdF rilevavano come la contribuente avesse aperto un conto corrente intestato alla società. Ricorre quindi la presunzione legale di aver operato come amministratrice di fatto.

Riguardo la violazione dell'art 67 del TUIR l'ufficio eccepisce che le somme in contestazione sono considerate come redditi non dichiarati, sulla base di un'attività istruttoria da cui è emerso che dal conto corrente intestato alla Soc\_1 ed aperto dalla sig.ra Ricorrente\_1 sono stati emessi due bonifici di 75.000,00 a favore del conto personale della sig.ra Ricorrente\_1.

L'art 32, comma 1, punto 2, del DPR n. 600/73 presume che i movimenti in entrata sui conti correnti, di cui non viene fornita giustificazione, sono considerati redditi se la parte non dimostra di averne tenuto conto nelle dichiarazioni dei redditi presentate, oppure non dimostra la loro irrilevanza.

Per tali motivi l'ufficio insiste nel proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado di Trento dopo la lettura del ricorso, delle memorie aggiuntive, delle controdeduzioni e vista la documentazione prodotta, ritiene il ricorso fondato per cui lo accoglie.

Il presente contenzioso trae origine dal PVC emesso dalla G.d.F. che avrebbe accertato l'infedele dichiarazione dei redditi della sig.ra Ric\_1, per omessa dichiarazione, nella categoria dei *"redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"*, di un ammontare pari ad € 150.000,00. L'importo sarebbe frutto di due bonifici bancari di € 75.000,00 cadauno, accreditati sul conto corrente n. Conto\_Corrente\_1 "Banca\_1 ed intestato alla stessa ricorrente. Il sospetto dell'ufficio nasce dal fatto che i due bonifici recavano la dicitura *"caparra confirmatoria preliminare Nominativo\_1"* a fronte dei quali la Ricorrente\_1 non era stata in grado di fornire elementi utili alla loro giustificazione.

A seguito di tale verifica, l'ufficio ha emesso l'avviso di accertamento avverso, il quale la Ricorrente\_1 ha presentato ricorso. L'importo complessivo dell'atto impugnato è pari ad € 137.102,98 comprensivo di imposte, sanzioni, interessi e spese di notifica.

La CGT mette in luce che, dalla lettura dell'avviso di accertamento, alla ricorrente viene attribuito il ruolo di amministratore della società Soc\_1 mentre in realtà (così come indicato dalle varie visure camerali prodotte da parte ricorrente) è stata nominata amministratore soltanto all'inizio dell'attività (con nomina avvenuta in data 16/09/15 ed iscritta presso la CCIAA in data 24/09/2015), tra l'altro per pochi mesi (precisamente fino alla data della nomina del nuovo amministratore unico e cioè il 27/12/2015). Dall'inizio dell'anno 2016, amministratore unico della società risulta il sig. Nominativo\_4, mentre il sign. Nominativo\_3 è stato nominato amministratore unico a decorrere dal 01/10/2016.

Orbene, dalla documentazione risulta che la signora Ricorrente\_1, all'epoca in cui ha riscosso la caparra non era sicuramente amministratore della società Soc\_1 e non trova fondamento l'affermazione dell'ufficio, quando sostiene che la signora *"era di fatto rappresentante legale e negoziale della società"*. La ricorrente era semplicemente titolare di una delega rilasciata dal marito (sig. Nom\_1) per riscuotere la caparra; il fatto dell'esistenza della delega non giustifica l'affermazione dell'ufficio, in cui assoggetta la sig.ra Ricorrente\_1, quale amministratrice della società per una non fondata *"presunzione legale"*.

Per la presente CGT, l'ufficio si è limitato a sostenere la *"presunzione legale"*, poc'anzi citata, senza dimostrare nei fatti che la sig.ra Ricorrente\_1 fosse stata a tutti gli effetti l'amministratore della società. L'ufficio ha sostenuto che la presenza della signora fosse di fatto rappresentante legale e negoziale della società,

ma tale affermazione non trova fondamento nella documentazione prodotta da parte ricorrente che, come precedentemente evidenziato, mette in luce una situazione diametralmente opposta. Ne consegue che il ricorso presentato è fondato per i motivi sopra descritti; per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, circa la violazione, da parte dell'ufficio, dell'art. 67 del DPR 917/86, il collegio lo ritiene assorbente alla decisione di merito.

Per tali motivi la CGT accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento n. T2A01MS00422. Riguardo le spese di giudizio, condanna parte resistente alla rifusione delle spese, sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessive € 1.500,00.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese, sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessive € 1.500,00.